

## REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING Segnalazioni di illeciti e irregolarità

### RESPONSABILITÀ

	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
<b>RUOLO</b>	DQA	Direttore Area/CSF – Responsabile del processo (servizio-linea) di riferimento	Direttore Generale (DG)
<b>DATA</b>	luglio 2023	luglio 2023	luglio 2023

### INDICE DELLE REVISIONI

N.	DATA	DESCRIZIONE
0	luglio 2023	Prima emissione
1	Ottobre 2023	Sono state apportate delle correzioni al testo, specificando tempistiche e scadenze la gestione delle segnalazioni.

## Sommario

<b>1. DEFINIZIONI</b> .....	2
<b>Whistleblowing</b> .....	2
<b>Segnalanti o whistleblowers</b> .....	2
<b>Segnalazione</b> .....	2
<b>Violazioni</b> .....	2
<b>2. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO</b> .....	3
<b>3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	3
<b>4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI</b> .....	3
<b>5. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	3
<b>6. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	4
<b>6.1. Attività istruttoria</b> .....	5
<b>6.2. Conclusione della procedura</b> .....	5
<b>7. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER</b> .....	5
<b>8. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER E TUTELA DEL SEGNALATO</b> .....	6

## 1. DEFINIZIONI

### Whistleblowing

Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente, favorire la promozione di una cultura orientata alla correttezza e alla legalità ed ha lo scopo di definire le regole a cui attenersi nel processo di gestione delle segnalazioni.

In particolare, la disciplina del whistleblowing si configura come un insieme di regole e procedure volte a incentivare e proteggere da ritorsioni e discriminazioni il dipendente che segnala illeciti o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue mansioni.

### Segnalanti o whistleblowers

Sono quei soggetti facenti parte dell'organizzazione di En.A.I.P. Piemonte ETS, (sia dipendenti e collaboratori, sia coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo), o clienti, fornitori, partner commerciali, finanziatori, consulenti, ex dipendenti e, in linea generale tutti coloro che intrattengono rapporti con i centri formativi regionali, qualora vengano a conoscenza di una situazione passibile di Segnalazione.

### Segnalazione

È la comunicazione effettuata ai sensi e con le modalità previste dalla relativa [procedura](#) avente ad oggetto una situazione che il Segnalante considera meritevole di essere segnalata perché ritiene possa configurare una Violazione.

Il processo di segnalazione (**whistleblowing**) è il meccanismo che consente di segnalare illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'organizzazione, basate su fondati motivi.

### Violazioni

Le **violazioni** sono quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'Ente di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, nei seguenti ambiti:

- violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, come richiamate dalla normativa applicabile

- violazioni del Codice Etico,
- violazioni del Modello 231,
- violazioni gravi e/o reiterate di procedure e regolamenti interni di En.A.I.P. Piemonte ETS, anche se non esplicitamente richiamati dai suddetti Modelli o dal Codice Etico,
- violazioni di leggi e regolamenti applicabili al settore di riferimento,
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti precedenti.

## 2. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

Trovi i riferimenti normativi, sempre aggiornati sul canale dedicato.

## 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing, ma puoi fare riferimento alle violazioni come sopra definite e alla compilazione guidata della piattaforma.

En.A.I.P. Piemonte ETS supporta e incoraggia le Segnalazioni da chiunque in buona fede abbia notizia certa o un ragionevole sospetto, basate su fondati motivi, che sia avvenuta o che possa avvenire una Violazione come sopra definita.

Non devono, al contrario, essere oggetto di segnalazione né le mere voci, né le lamentele/rivendicazioni di carattere personale, né eventuali valutazioni, critiche o lamentele sulla direzione e gestione aziendale, sia di business che tecnica, a meno che non si ravvedano elementi di fatto che possano configurare una violazione come sopra definita.

## 4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'Organismo di Vigilanza (OdV) di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

## 5. MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

En.A.I.P. Piemonte ETS mette a disposizione un applicativo software accessibile a tutti attraverso la rete Internet. L'applicativo software garantisce assoluta riservatezza e crittografia dei dati del segnalante e della segnalazione, in quanto accessibili esclusivamente dal soggetto ricevente.

Si accede all'applicativo tramite il seguente link:

<https://enaippiemonte.segnalazioni.net/>

## 6. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Una volta che l'Organismo di Vigilanza ha ricevuto la segnalazione, deve:

- ✓ **rilasciare al segnalante** un avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- ✓ effettuare un'**analisi preliminare** per stabilire l'eventuale ammissibilità della stessa.

La Del. A.N.AC. 469/2021 definisce specifiche casistiche di inammissibilità della segnalazione, quali:

- ✓ manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Azienda;
- ✓ manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- ✓ accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- ✓ produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità.

In questa fase, l'OdV si accerta della completezza e della correttezza:

- ✓ dei contenuti della segnalazione;
- ✓ dei dati relativi all'identità del segnalante quando possibile, considerando che il sistema prevede anche la segnalazione anonima, in modo da appurare la titolarità di godimento da parte di tale soggetto del regime di tutele previste per il whistleblowing.
- ✓ Inoltre, l'OdV provvede a registrare data e ora di ricezione della segnalazione, associandone un codice identificativo univoco e progressivo. Ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida A.N.AC., l'esame preliminare si conclude entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della segnalazione.

Al termine di questa fase:

- ✓ se la segnalazione è ritenuta ammissibile, si procede con la fase istruttoria;
- ✓ se la segnalazione è ritenuta non ammissibile, si procede con l'archiviazione.

## 6.1. Attività istruttoria

Qualora l'OdV abbia valutato la segnalazione come ammissibile in sede di analisi preliminare, egli avvia l'istruttoria al fine di compiere una prima imparziale deliberazione sulla sussistenza della presunta condotta illecita segnalata dal whistleblower.

In tale fase, L'OdV può:

- ✓ acquisire atti e documenti da altri uffici di cui può richiedere la collaborazione, a condizione che non riveli l'identità del segnalante;
- ✓ avviare un dialogo con il segnalante, quando possibile, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale selezionato in fase di invio della segnalazione.

## 6.2. Conclusione della procedura

L'OdV deve fornire un riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (art. 5, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 24/2023).

La procedura può concludersi mediante due esiti alternativi:

- ✓ qualora, a seguito dell'attività svolta, l'OdV ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione ne cura l'archiviazione con adeguata motivazione.
- ✓ qualora, invece, l'OdV ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Si ricorda che non spetta all'OdV accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ente oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

## 7. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

En.A.I.P. Piemonte ETS si impegna a mantenere riservata l'identità del Segnalante e degli altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di En.A.I.P. Piemonte ETS o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

En.A.I.P. Piemonte ETS si impegna a tutelare il Segnalante in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

L'Ente vieta atti di tale forma, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, e prevede sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola tale divieto o gli obblighi di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

## **8. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER E TUTELA DEL SEGNALATO**

Il Segnalante è responsabile della Segnalazione fatta.

L'Ente vieta forme di "abuso" del whistleblowing, con segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il Segnalato e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione.

Sono previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola tale divieto, effettuando con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, fatta salva l'eventuale accertamento di responsabilità civile (ex art. 2043) o penale (per ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ex codice penale).

La medesima tutela si estende ad eventuali soggetti Segnalati che siano esterni all'organizzazione di En.A.I.P. Piemonte ETS (es. altri collaboratori, fornitori, licenziatari, partner e "altri soggetti", secondo le definizioni del Codice Etico).